




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Delega al Governo
per la riforma organica della magistratura onoraria e
disposizioni sui giudici di pace

A.C. 3672

Schede di lettura

n. 418

23 marzo 2016

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Delega al Governo per la riforma
organica della magistratura onoraria e
disposizioni sui giudici di pace

A.C. 3672

n. 418

23 marzo 2016

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia

☎ 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gi0474.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Introduzione	3
Contenuto del disegno di legge	6
▪ Unificazione della magistratura onoraria (art. 1, lett. <i>a</i>) e <i>b</i>), e art. 2, commi 1-2)	6
▪ Requisiti, modalità di accesso, nomina e tirocinio (art. 1, lett. <i>c</i>) e art. 2, comma 3)	7
▪ L'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (art. 1, lett. <i>d</i>), e art. 2, comma 4) e di giudice di pace (art. 4)	10
▪ L'impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica (art. 1, lett. <i>e</i>), e art. 2, commi 5 e 6)	14
▪ Conferma e durata massima dell'incarico (art. 1, lett. <i>f</i>), e art. 2, comma 7)	20
▪ Trasferimenti ad altro ufficio (art. 1, lett. <i>g</i>), e art. 2, comma 8)	22
▪ Doveri dei magistrati onorari e obblighi di astensione (art. 1, lett. <i>h</i>), e art. 2, comma 9)	22
▪ Decadenza, dispensa, revoca dal servizio (art. 1, lett. <i>i</i>), e art. 2, comma 10)	23
▪ Illeciti disciplinari (art. 1, lett. <i>l</i>), e art. 2, comma 11)	24
▪ Coordinamento del presidente del tribunale sui giudici onorari di pace (art. 1, lett. <i>m</i>), e art. 2, comma 12) e sui giudici di pace (art. 5)	27
▪ Indennità, previdenza e assistenza (art. 1, lett. <i>n</i>) e art. 2, commi 13 e 18)	28
▪ Formazione professionale dei magistrati onorari (art. 1, lett. <i>o</i>) e art. 2, comma 14) e dei giudici di pace (art. 7)	31
▪ Ampliamento delle competenze dell'ufficio del giudice di pace (art. 1, lett. <i>p</i>) e art. 2, comma 15)	32
▪ La nuova articolazione della sezione autonoma dei Consigli giudiziari (art. 1, lett. <i>q</i>) e art. 2, comma 16)	35
▪ La disciplina transitoria e di coordinamento (art. 1, lett. <i>r</i>) e <i>s</i>) e art. 2, comma 17)	37
▪ Applicazione dei giudici di pace (art. 6)	39

▪ Disposizioni particolari sulle regioni a statuto speciale (art. 8)	40
▪ Il procedimento per l'esercizio della delega (art. 3)	41
▪ Invarianza finanziaria (art. 9)	41

Schede di lettura

Introduzione

Con l'espressione "**magistratura onoraria**" si ricomprendono diverse categorie di magistrati non professionali (c.d. magistrati laici, per distinguerli dai magistrati togati, o professionali), che si differenziano tra loro non solo per le materie che sono chiamati a trattare ma anche per la diversa qualificazione giuridica e il diverso rapporto collaborativo che li lega alle funzioni esercitate.

Il fondamento costituzionale della presenza nell'ordinamento giudiziario dei giudici onorari è nell'**art. 106, secondo comma, della Costituzione**, a norma del quale «l'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

In attuazione della disposizione costituzionale, l'articolo 4 dell'**ordinamento giudiziario** (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) stabilisce che, accanto ai magistrati ordinari, appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni e i giudici popolari della corte d'assise. A tali categorie si aggiungono gli "esperti" dei tribunali di sorveglianza (art. 70, L. 354/1975, ordinamento penitenziario), i giudici ausiliari presso le corti d'appello (DL 69/2013) e gli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (artt. 2-4 L. 320/1963).

L'apporto della magistratura onoraria a una corretta amministrazione della giustizia è andato nel tempo sempre più accrescendosi e affinandosi e ciò tanto più in relazione alle principali categorie di magistrati onorari: i giudici di pace, ai quali è stata affidata la gestione del contenzioso minore in campo civile e penale; i giudici onorari di tribunale (GOT) ed i vice procuratori onorari (VPO).

Tali figure di magistrati non professionali, inizialmente considerati meri strumenti di deflazione del contenzioso, hanno assunto negli anni un rilievo sempre maggiore, sia per i carichi di lavoro giudiziario smaltito, sia per le competenze gradualmente acquisite.

L'articolo 245 del **decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51** (sull'istituzione del giudice unico di primo grado) aveva previsto che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (GOT) e di vice procuratori onorari (VPO) si applicassero fino all'attuazione di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Allo stesso modo, l'art. 7 della **legge 374/1991** (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario "in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace".

Come noto, il ritardo nell'attuazione della riforma della magistratura onoraria ha comportato che il **regime delle proroghe** legislative comportasse la permanenza in carica di giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari ben oltre i limiti temporali previsti dalla legge; l'ultimo intervento del legislatore è stato disposto con l'art. 1, comma 610, della legge di stabilità 2016, che ha prorogato nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori e i giudici di pace con il mandato in scadenza, per i quali la legge non avrebbe consentito un'ulteriore conferma.

La normativa sostanziale sui giudici di pace è principalmente contenuta nella citata legge istitutiva 374/1991, mentre le competenze civili e penali sono dettate, rispettivamente, dall'art. 7 c.p.c. e dal D.Lgs 274/2000. Il procedimento davanti al giudice di pace è regolato dagli artt. 311 e ss del codice di procedura civile.

La disciplina relativa ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari è, invece, contenuta nell'ordinamento giudiziario (RD 12/1941) e (per le indennità) nelle norme di attuazione dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale (D.Lgs 273/1989).

Disposizioni integrative della normativa primaria sulla magistratura onoraria sono contenute nelle periodiche circolari del CSM. Le più recenti sono la *circolari 13 gennaio 2016* sui criteri di nomina e conferma dei magistrati onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. Analoghi criteri, per i giudici di pace, sono dettati dalla circolare 1° agosto 2002 (come da ultimo modificata dalla delibera del 26 gennaio 2011).

Il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge AS 1738, concernente "*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*" il 13 gennaio 2015. Sul disegno di legge ha reso un articolato parere il Consiglio superiore della magistratura il 24 febbraio scorso.

Il provvedimento, ora all'esame della Camera (**AC 3672**) è stato approvato dal Senato il 10 marzo 2016. La riforma riguarda le principali figure di magistrato onorario ovvero i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari.

I principali profili di novità del disegno di legge delega appaiono i seguenti.

- l'introduzione di uno **statuto unico della magistratura onoraria** in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;
- la **riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace**, posto sotto il **coordinamento del presidente del tribunale**;
- l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il **superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT** e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP);
- l'istituzione di una **specifica struttura organizzativa dei VPO presso le Procure**;

- **la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari** (in particolare, l'utilizzo, a regime, dei giudici onorari di pace nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari nonché, in limitate ipotesi, come componenti del collegio; l'aumento delle competenze, soprattutto civili, dell'ufficio del giudice di pace).

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge delega consta di **9 articoli**.

Gli articoli da 1 a 3 riguardano: il **contenuto della delega** affidata al Governo, da esercitare entro un anno con riguardo a diciassette ambiti di intervento (art. 1); una nutrita serie di **principi e criteri direttivi** relativi a ogni ambito della delega stessa (art. 2); le procedure per il suo esercizio (art. 3).

I successivi articoli recano una serie di **disposizioni immediatamente precettive** in materia:

- di incompatibilità dei magistrati onorari (art. 4)
- di giudici di pace (artt. 5 e 6)
- di formazione comune dei magistrati onorari (art. 7).

Per permettere un graduale passaggio al nuovo regime, viene prevista una articolata **disciplina transitoria**. Il d.d.l. stabilisce, in fine, un coordinamento della riforma con le norme statutarie di Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta (art. 8) nonché l'**invarianza finanziaria** della riforma (art. 9).

Unificazione della magistratura onoraria (art. 1, lett. a) e b), e art. 2, commi 1-2)

I principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 2 riguardano i contenuti della delega volti a prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (art. 1, lett. a)) nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica (art. 1, comma 1, lett. b)).

Sostanzialmente, i principi enunciati, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari fanno confluire i GOT nell'ufficio del giudice di pace. Viene così **superata la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti**, ora denominati "**giudici onorari di pace**" (**GOP**); è fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all'interno del tribunale ai sensi del comma 5, v. ultra).

La **dotazione organica** dei giudici onorari di pace (giudici di pace e GOT) e dei relativi uffici è di competenza del **Ministro della giustizia**.

Attualmente, il ruolo organico dei **giudici di pace** è fissato in 4.653 unità dal DPR 24 agosto 2011 (la legge istitutiva n. 374/1991 ne prevedeva 4.700). Il sito Internet del CSM riferisce che a fronte di 3.420 posti in organico, i posti coperti sono 1.508

La dotazione organica dei GOT non è, invece, esplicitamente stabilita. Secondo la *circolare CSM 25 luglio 2007*, il loro numero presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico presso l'ufficio, fatte salve specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - che consiglino di elevare tale numero. Il sito Internet del CSM riferisce che a fronte di 2.683 posti in organico, i posti coperti sono 2.186

In relazione ai **VPO**, si prevede il loro inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della Repubblica (“ufficio dei vice procuratori onorari”) presso i tribunali ordinari. Anche in tal caso si prevede che sia il **Ministro** a stabilire la **dotazione organica** dei VPO, ripartendoli tra le Procure, anche tenendo conto del numero dei magistrati professionali in organico.

Anche la dotazione organica dei **VPO** non è esplicitamente stabilita. In base alla citata circolare CSM 25 luglio 2007, il loro numero presso ogni Procura non può, tuttavia, essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico presso l'ufficio, fatte salve specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - che consiglino di elevare tale numero. Il sito Internet del CSM riferisce che a fronte di 2.072 posti in organico, i posti coperti sono 1.803.

Requisiti, modalità di accesso, nomina e tirocinio (art. 1, lett. c) e art. 2, comma 3)

I principi e criteri direttivi enunciati dal comma 3 dell'art. 2 riguardano l'esigenza di *disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio (art. 1, comma 1, lett. c);*

Sono, anzitutto, elencati (comma 3, lett. a)) alcuni **requisiti** per l'accesso alla magistratura onoraria **che dovranno essere comunque previsti** in sede di attuazione della delega.

Gli attuali requisiti per la **nomina a giudice di pace** sono i seguenti (art. 5, legge 374/1991): a) essere cittadino italiano; avere l'esercizio dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata; avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Tale ultimo requisito non è richiesto per coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; funzioni notarili; insegnamento di materie giuridiche nelle università; funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.

Per la **nomina a GOT o VPO** è necessario attualmente il possesso dei seguenti requisiti (art. 42-ter, RD 12/1941, Ordinamento giudiziario):cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; idoneità fisica e psichica; età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni; residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; laurea in giurisprudenza; non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. La disciplina sui criteri di

nomina e conferma di GOT e VPO è integrata da quella del **CSM**; vedi da ultimo la **circolare 13 gennaio 2016** (non ancora recepita con DM giustizia).

Come **novità**, rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente su giudici di pace e GOT (quest'ultima comune a quella dei VPO), si segnala anzitutto:

- che il titolo di studio richiesto per la nomina è la **sola laurea in giurisprudenza** (il cui corso universitario, si precisa, deve essere non inferiore al **quadriennio**). Per i soli giudici di pace è, invece, attualmente necessario anche il *possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato*.

Come ulteriori punti qualificanti si evidenziano:

- il requisito dell'**età** per la nomina, stabilita tra i 27 e i 60 anni;

Gli attuali limiti minimi e massimi stabiliti per essere nominati giudici di pace sono stabiliti in **30 e 70 anni** (art. 5, L. 374/1991); quelli relativi ai GOT e VPO sono fissati in **25 e 69 anni** (artt. 42-ter e 71, RD 12/1941).

- il requisito della **onorabilità** (la citata circ. CSM 13 gennaio 2016 richiede la "condotta incensurabile", così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 ovvero il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria);
- il mancato riferimento alla incompatibilità con l'esercizio di **lavoro dipendente**, pubblico o privato (l'incompatibilità è attualmente prevista per i soli giudici di pace dall'art. 5 della legge 374/1991).

E', inoltre, previsto tra i principi e criteri direttivi il **requisito della professionalità** che dovrebbe caratterizzare l'aspirante magistrato onorario.

*Sul punto va segnalata la **genericità** del principio enunciato.*

In relazione ai nuovi **titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario** (esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie onorarie e della professione forense o notarile; insegnamento di materie giuridiche nelle università) risultano **non previsti** i titoli preferenziali oggi stabiliti dall'ordinamento giudiziario e dalla legge 374/1991, riferiti:

- all'esercizio di funzioni giudiziarie;
- all'insegnamento di materie giuridiche presso istituti superiori;
- al servizio con qualifica dirigenziale nelle cancellerie e segreterie giudiziarie o nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici,
- al possesso del diploma presso le scuole di specializzazioni legali.

A parità di titoli preferenziali si prevede inoltre che abbia la **precedenza** chi abbia maggior anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Una **ulteriore novità** è prevista in relazione ad uno specifico **motivo ostativo alla nomina** a magistrato onorario: nonostante il possesso dei titoli previsti non potrà, infatti, essere nominato **chi è già stato collocato in pensione**. In mancanza di ulteriore specificazione sembra doversi intendere la collocazione in quiescenza da lavoro pubblico e privato (non potranno quindi essere più nominati, tra gli altri, magistrati, avvocati, notai, professori universitari in materie giuridiche già in pensione).

Diversamente da quanto ora previsto, **il bando di concorso** per titoli per magistrato onorario è **di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario** prevista dall'art. 1, lett. q), del disegno di legge.

In base alla legge 374/1991, il **procedimento** per la nomina a **giudice di pace** inizia con la pubblicazione dei posti vacanti, pubblicati dal Presidente della corte di appello un anno prima che si verifichino le vacanze previste nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto ovvero al verificarsi imprevisto di una vacanza. La pubblicazione avviene nel sito *www.giustizia.it*, nella Gazzetta Ufficiale e nell'albo pretorio dei comuni interessati dalla vacanza ed è comunicata ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati devono presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace al Presidente della corte di appello che ha pubblicato la sede vacante che interessa.

Nello stesso anno solare, gli interessati non possono presentare più di tre domande relative a sedi di diversi distretti e non possono indicare più di sei sedi per ciascuna domanda afferente al singolo distretto.

Per quanto riguarda i posti di **GOT** e i **VPO**, il Ministero della Giustizia emana periodicamente il bando, con l'indicazione dei posti liberi nelle varie sedi. La selezione è indetta con **decreto del Ministero della giustizia** - che recepisce la corrispondente deliberazione del CSM che approva il bando - su proposta del Consiglio giudiziario competente.

Alla stessa sezione del Consiglio giudiziario è attribuita la competenza ad istruire e valutare le domande di partecipazione e, all'esito, trasmettere al CSM le **proposte di ammissione al tirocinio**, sul quale poi delibera lo stesso CSM.

Per quanto concerne il necessario periodo di formazione prima di essere immessi nelle funzioni giudiziarie onorarie, il principio di delega **non prevede la durata del tirocinio** del magistrato onorario presso il magistrato affidatario, rimettendo alle disposizioni adottate nell'esercizio della delega la disciplina sulla durata e le modalità di svolgimento del periodo formativo.

La legge 374/1991 (art. 4-bis) prevede che il **tirocinio** per la nomina a **giudice di pace** ha durata di **sei mesi** e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e organizzando corsi di aggiornamento professionale.

La disciplina del tirocinio di GOT e VPO non è, invece, regolata da norma primaria. La recente *Circolare CSM 13 gennaio 2016* prevede (art. 8) che sia la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti di Tribunale, a curare che, subito dopo la nomina, i **GOT** effettuino un **periodo di tirocinio** della durata di **quattro mesi** (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie. I Consigli giudiziari dovranno individuare per ciascun settore un **magistrato di riferimento** . Analoga disciplina è prevista per i **VPO** (sentiti in tal caso il Procuratore della Repubblica) il cui tirocinio è, invece, della durata di **tre mesi** .

Sarà la sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario (anziché, come attualmente, il Consiglio giudiziario) a formulare un giudizio di idoneità e a proporre (al CSM) una graduatoria degli idonei alla nomina a magistrato onorario (non viene precisato, ma si presume, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

Viene confermato che la nomina a magistrato onorario avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione di idoneità del CSM.

E' esplicitamente escluso dal principio di delega che al magistrato onorario **sia dovuta** - durante il tirocinio - **qualche forma di indennità** .

L'art. 4-bis della L. 374/1991 prevede che ai partecipanti al tirocinio come **giudici di pace** sia corrisposta sia un'indennità pari ad **euro 25,82** per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio che il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici. Nessuna indennità o rimborso sono, invece, previsti dalla disciplina del tirocinio dei **GPT e dei VPO** .

L'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (art. 1, lett. d), e art. 2, comma 4) e di giudice di pace (art. 4)

L' **articolo 1, comma 1** , del disegno di legge delega il Governo ad operare la **ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità** all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (**lettera d**).

Quanto ai **giudici di pace**, l'art. 8 della legge n. 374 del 1991, esclude che possano esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.

Inoltre, disposizioni speciali riguardano le incompatibilità per gli avvocati: l'art. 8 esclude infatti che gli avvocati possano esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

Quanto ai **giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari**, l'art. 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) esclude dalle funzioni:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Quando i magistrati onorari siano anche avvocati, la legge esclude che possano esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario, e che possano rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Inoltre, il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Il Governo dovrà attuare la delega rispettando cinque **principi e criteri direttivi**, dettati dall'**articolo 2, comma 4**.

In particolare, la **lettera a)** individua alcune categorie di **soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario**. Si tratta di:

- parlamentari nazionali;
- parlamentari europei eletti in Italia;
- membri del Governo;
- membri degli esecutivi (giunte) degli enti territoriali;
- consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- ecclesiastici e ministri di qualunque confessione religiosa;
- chiunque, nei 3 anni precedenti, ha ricoperto incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici o sindacati maggiormente rappresentativi;
- difensori civici;
- chiunque svolga abitualmente un'attività professionale per conto di assicurazioni, banche, società di intermediazione finanziaria;
- chiunque abbia il coniuge o un parente entro il secondo grado che svolge abitualmente un'attività professionale per conto di assicurazioni, banche, società di intermediazione finanziaria nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

In ordine alla formulazione del testo si osserva che, pur trattandosi di principi e criteri direttivi per la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario, sono presenti riferimenti espressi alle sole funzioni giudiziarie del giudice di pace.

Rispetto alla normativa vigente, la riforma introduce un'**incompatibilità** per quanti abbiano ricoperto **incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi**.

Le **lettere b) e c)** dettano disposizioni particolari per i magistrati onorari che svolgano la **professione forense**: la lettera b) esclude che gli avvocati possano svolgere le funzioni onorarie nei circondari di tribunale nei quali loro stessi o persone a loro vicine – rientranti in categorie specificamente individuate, riconducibili a legami professionali o familiari - svolgono la professione forense; la lettera c) esclude che colui che svolge le funzioni onorarie (in un circondario diverso da quello nel quale svolge la professione) possa svolgere la professione forense nel circondario dell'ufficio onorario.

In particolare, il Governo dovrà prevedere (lett. b) che gli avvocati non possano svolgere le funzioni onorarie nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense. Tale incompatibilità territoriale è estesa ai circondari di tribunale nei quali svolgano la professione forense i seguenti soggetti:

- gli associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti;

- il coniuge, il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado.

Unico elemento di **novità** rispetto alla normativa vigente è il riferimento all'**esercizio della professione in forma societaria**. Innovativa è la disposizione che intende consentire al magistrato onorario l'esercizio della professione forense **davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie**.

La lett. c), riprendendo quanto già previsto dalla legge istitutiva dei giudici di pace, esclude che il professionista/magistrato onorario possa:

- patrocinare dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene;
- assistere le parti di procedimenti incardinati presso il medesimo ufficio nei successivi gradi di giudizio

Il divieto viene esteso agli associati o soci e ai familiari.

La **lettera d)** riguarda l'**incompatibilità familiare** e delega il Governo a vietare che magistrati onorari legati tra loro da rapporti di coniugio, convivenza, parentela (entro il secondo grado) o affinità (entro il primo grado) possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

Infine, la **lettera e)** **esclude** che il magistrato onorario possa assumere o mantenere **incarichi affidati dall'autorità giudiziaria** nell'ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.

Gli stessi contenuti di questi principi e criteri direttivi, relativi a tutti i magistrati onorari, sono formulati in termini prescrittivi dall'**articolo 4** del disegno di legge, relativamente alle **incompatibilità** del solo **giudice di pace**.

Si valuti, stante l'identico contenuto della disposizione di delega e di quelle a carattere immediatamente precettivo contenute nell'articolo 4, quale possa essere l'ambito ulteriore di esercizio della delega.

L'impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica (art. 1, lett. e), e art. 2, commi 5 e 6)

L'articolo 1, comma 1, lett. d), pone al Governo l'obiettivo di disciplinare le modalità di **impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica**.

I **giudici onorari di tribunale (GOT)** ed i **vice procuratori onorari (VPO)**, destinati in base all'art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 a svolgere *funzioni temporanee e di mera "supplenza" della magistratura ordinaria*, sostituiscono i giudici e i pubblici ministeri "ordinari" in sempre più numerose udienze e molto spesso hanno un loro ruolo assegnato con funzioni, competenze e responsabilità identiche a quelle della magistratura togata.

La disciplina relativa ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari è contenuta nell'ordinamento giudiziario; più numerose e dettagliate disposizioni integrative sono poi dettate dalle specifiche circolari del C.S.M.

I **principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega** sono dettati dall'art. 2, comma 5, per quanto riguarda i giudici onorari di pace, e dall'art. 2, comma 6, per quanto riguarda i vice procuratori onorari.

Il **comma 5 dell'articolo 2** descrive quelle che dovranno essere le modalità di **impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali**, riprendendo a grandi linee la disciplina oggi vigente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di **inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali**.

Le funzioni svolte dai **giudici onorari di tribunale (GOT)** sono in gran parte le stesse dei magistrati ordinari: l'art. 43-bis del regio decreto 12/1941 attribuisce al presidente del tribunale (o del presidente di sezione dell'ufficio) il compito di assegnare il "lavoro giudiziario" ai magistrati (sia ordinari che onorari), fermo restando il principio generale in base al quale i GOT possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di assenza dei giudici ordinari.

L'art. 43-bis non indica in positivo le funzioni da esercitare o i procedimenti che possono essere assegnati al GOT, limitandosi a precisare che il presidente del tribunale, nell'assegnare i procedimenti, segua il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio) .

Il numero dei GOT presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all'impiego nei tribunali dei giudici onorari nel rispetto di 3 principi e criteri direttivi:

a) attribuire al Presidente del tribunale il compito di inserire i giudici onorari nell'ufficio per il processo.

Si ricorda che l'ufficio per il processo è stato istituito dall'art. 50 del decreto-legge n. 90 del 2014 presso i tribunali ordinari e le corti di appello, con l'obiettivo di assicurare al magistrato uno staff di assistenza che lo supporti nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Le attività dell'ufficio attengono:

- alla ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali,
- alla stesura di relazioni, massimazione di sentenze,
- alla collaborazione diretta con il magistrato per compiti strettamente ancillari all'attività di udienza e di preparazione della stessa,
- alla rilevazione dei flussi dei statistici,
- al controllo della corretta gestione dei registri informatizzati
- ad ogni altro compito di supporto al processo civile telematico e all'informatizzazione del processo penale.

Dell'ufficio fanno parte magistrati onorari (GOT), tirocinanti laureati, magistrati ordinari, personale amministrativo, coloro che svolgono un ulteriore periodo di perfezionamento (c.d. precari della giustizia) e, per le strutture di Ufficio per il processo presso la Corte di appello, i giudici ausiliari.

Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo sono state dettate dal DM Giustizia 1° ottobre 2015.

All'interno dell'ufficio del processo – nel quale dovranno restare tutti i giudici onorari di pace per i primi 2 anni di incarico (v. *infra*, comma 7) - i magistrati onorari di pace potranno svolgere le **seguenti funzioni**:

- **coadiuvare il giudice togato**, compiendo tutti gli atti preparatori all'esercizio della funzione giurisdizionale (n. 1); *dalla formulazione del testo si ricava la possibilità che il magistrato onorario di pace possa essere destinato, almeno per i primi due anni, esclusivamente allo svolgimento di atti preparatori allo svolgimento della funzione giurisdizionale. Si valutino gli effetti della disposizione con riguardo all'attribuzione della parte variabile dell'indennità collegata alle attività giurisdizionali svolte.*
- compiere tutte le attività e **adottare** tutti i **provvedimenti** che gli vengono **delegati dal giudice togato**. A tal fine, nell'esercizio della delega il governo dovrà individuare le categorie di atti delegabili al giudice onorario «in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte». Il giudice togato dovrà impartire **direttive** sulle modalità di espletamento dei compiti delegati e il decreto legislativo attuativo della riforma dovrà consentire al giudice onorario che non intenda rispettare tali indicazioni di rimettere l'atto da compiere al giudice delegante (n. 2). Il disegno di legge delega chiarisce

che non potranno essere delegati al giudice onorario i **provvedimenti che definiscono i procedimenti**, «salvo quelli specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità» (n. 3).

Si osserva che il criterio della semplicità, indicato dal n. 3, è già previsto in generale dal n. 2, che circoscrive gli atti delegabili.

b) disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio.

Pur **escludendo** l'applicazione del magistrato onorario quale componente delle **sezioni specializzate**, il disegno di legge consente infatti ai presidenti di tribunale di applicare i giudici onorari di pace, che abbiano già svolto **2 anni di incarico** (trascorsi obbligatoriamente presso l'ufficio del processo del tribunale, in base al comma 7, lett. e), v. *infra*), quali componenti dei **collegi giudicanti civili e penali**. Tale applicazione, «non stabile», dovrà essere prevista in casi «tassativi, eccezionali e contingenti» e in presenza dei seguenti presupposti:

- significativa scoperta dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale;
- numero (*presumibilmente elevato*) dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari;
- numero (*presumibilmente elevato*) di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata del processo.

L'inserimento del giudice onorario nel collegio, per quanto avente carattere eccezionale, va valutato alla luce dell'art. 106 della Costituzione che, al secondo comma, consente che la legge sull'ordinamento giudiziario possa prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

In merito, con la sentenza n. 99 del 1964, la Corte costituzionale ha affermato che «i provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo "stato" dei magistrati (sentenza n. 156 del 1963)» e che non si ha violazione dell'art. 106 della Costituzione quando per «esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice», il giudice onorario (nella specie il vice pretore onorario) viene chiamato a far parte del collegio. Tale principio, ovvero della possibile deroga in casi eccezionali, è stato ribadito anche dalla più recente sentenza n. 103 del 1998.

Sul possibile utilizzo dei GOT nei collegi si è pronunciata più recentemente la Corte di cassazione (sent. n. 9323 del 2005) escludendo l'incapacità del giudice onorario che abbia partecipato ad una deliberazione collegiale del tribunale.

L'utilizzo dei Got nei collegi è ammesso anche dalle tabelle di organizzazione approvate dal CSM; dopo alcune oscillazioni (la circolare delle tabelle per il

triennio 2009-2011 ne vietava l'utilizzo), le ultime circolari del Consiglio, compresa l'ultima circolare delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2014-2016, ammettono esplicitamente che, fatti salvi specifici limiti di materia, i giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi.

c) disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario. Anche in questo caso dovrà trattarsi di magistrati onorari che abbiano già svolto 2 anni di incarico (presso l'ufficio del processo) e il legislatore delegato è chiamato a individuare ipotesi tassative che giustifichino questa applicazione, **escludendo** l'applicazione di magistrati onorari nella trattazione dei seguenti procedimenti (v. art. 43-bis, OG):

- in materia civile, nei **procedimenti cautelari e possessori** (fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio) e nelle **controversie di lavoro, previdenza e assistenza,**
- in materia penale, per lo svolgimento di **funzioni di giudice per le indagini preliminari** e di **giudice dell'udienza preliminare,** nonché per qualsiasi procedimento diverso da quelli che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.

Al contrario, dunque, **in campo penale il giudice onorario di pace potrà trattare:**

- contravvenzioni;
- **delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni** o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
- resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
- oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
- violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
- rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
- ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

La riforma, richiamando l'art. 43-bis dell'ordinamento giudiziario, sostanzialmente fotografa la situazione ad oggi esistente, confermando la possibilità per i giudici onorari di trattare molti affari civili e penali di competenza

del tribunale. Oggi tale situazione è consentita dal legislatore «in attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale»; con l'attuazione della riforma cesserebbe il carattere transitorio dell'impiego della magistratura onoraria nei tribunali.

Si valuti dunque quale fondamento mantenga – se non per il rito - la distinzione nelle competenze civili e penali tra ufficio giudiziario di tribunale e ufficio giudiziario del giudice di pace. Si consideri infatti che: la magistratura onoraria di pace assorbe come categoria gli attuali giudici di pace e GOT; i requisiti per l'accesso e il percorso di formazione di questi magistrati onorari è identico; tutti i giudici onorari devono trascorrere 2 anni presso l'ufficio del processo per essere poi destinati o all'ufficio del giudice onorario di pace o applicati alle controversie civili e penali del tribunale. In sostanza, si valuti se abbia un fondamento l'assegnazione di una controversia civile al tribunale, piuttosto che al giudice di pace, mentre la decisione nel merito è poi resa da magistrati che hanno le stesse caratteristiche.

Inoltre, si valuti l'opportunità di escludere che, in sede di impugnazione delle decisioni del giudice di pace, la controversia possa essere devoluta a un giudice onorario di pace, applicato ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. c), facente quindi parte dello stesso ufficio che si è pronunciato in primo grado.

Il comma 6 dell'articolo 2 disciplina le modalità di **impiego dei magistrati onorari all'interno delle procure della Repubblica.**

Normativa vigente

Le **funzioni svolte dai vice procuratori onorari** - che l'art. 71 del RD n. 12/1941 prevede possano essere addetti alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari - sono indicate dall'art. 72 dell'ordinamento giudiziario; la norma prevede che nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in **composizione monocratica**, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte dai vice procuratori onorari (su **delega** nominativa del procuratore della Repubblica del tribunale ordinario, conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento):

- nei **procedimenti penali**
 - a) nell'udienza dibattimentale;
 - b) nell'udienza di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo (solo vice procuratori onorari in servizio da almeno sei mesi);
 - c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, del codice di procedura penale ;

d) nei procedimenti camerali di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale (salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (ai fini dell'intervento e delle richieste al giudice competente) e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento motivato emesso dal giudice in favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato

l'incarico di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi (art. 170 del DPR 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia);

- nei **procedimenti civili**, senza alcun limite.

Nella materia penale, la delega al vice procuratore onorario è inoltre revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero; nella stessa materia, analogamente a quanto già detto per le funzioni dei GOT, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale.

L'art. 50 del D.Lgs 274/2000 prevede, poi, che nei **procedimenti penali davanti al giudice di pace** i vice procuratori onorari possono svolgere funzioni di PM, in specifiche ipotesi, su delega del procuratore della Repubblica.

Il numero dei VPO delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non può essere superiore ai due terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato; anche in tal caso, sono fatte salve, specifiche e motivate esigenze di servizio che consiglino di elevare tale numero.

Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all'impiego nelle procure della Repubblica dei magistrati onorari rispettando i seguenti 2 principi e criteri direttivi:

a) costituire all'interno della procura una struttura organizzativa nella quale inserire i vice procuratori onorari, personale di cancelleria e i tirocinanti laureati;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari possano essere attribuiti i seguenti **compiti**:

- **coadiuvare il sostituto procuratore della Repubblica**, compiendo tutti gli atti preparatori all'esercizio delle funzioni della procura (n. 1);
- compiere tutte le attività e **adottare** tutti i **provvedimenti** che gli vengono **delegati dal PM**. A tal fine, nell'esercizio della delega il governo dovrà individuare le categorie di atti delegabili al VPO «in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede». Il **magistrato togato** dovrà impartire **direttive** sulle modalità di espletamento dei compiti delegati e il decreto legislativo attuativo della riforma dovrà consentire al VPO che non intenda rispettare tali indicazioni, di rimettere l'atto da compiere al magistrato delegante (n. 2). Il disegno di legge delega chiarisce che **non potranno essere delegati al VPO**:
 - la richiesta di archiviazione;
 - l'esercizio dell'azione penale;
 - le determinazioni in sede di patteggiamento della pena.

Anche queste esclusioni potranno però essere superate dal legislatore delegato in relazione alla modesta offensività di specifici reati.

Conferma e durata massima dell'incarico (art. 1, lett. f), e art. 2, comma 7)

Il comma 7 dell'art. 2 prevede i principi e criteri direttivi riferiti alla esigenza di *disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico (art. 1, comma 1, lett. f).*

Tali principi e criteri riguardano **tutti i magistrati onorari**.

Ribadita la natura temporanea dell'incarico, si prevede che il magistrato onorario possa svolgere, in ogni caso, le funzioni per un **periodo massimo di 8 anni**. Dopo un primo quadriennio questi potrà, infatti, essere confermato, all'esito di un giudizio di idoneità, per altri quattro anni.

Viene precisato che nel calcolo degli 8 anni **vanno compresi gli anni precedentemente svolti** come magistrato onorario durante l'intera attività professionale.

Il **limite di età** per lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario è, in ogni caso, fissato in **65 anni**.

Attualmente, la legge 374/1991 (art. 7) stabilisce in **12 anni** il periodo massimo di permanenza nell'ufficio del **giudice di pace** (un primo periodo di 4 anni, più due possibili conferme di pari periodo). La conferma è disposta con DM giustizia, previa delibera del CSM; dette decisioni sono espresse a seguito di un giudizio di idoneità da parte del Consiglio giudiziario, sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età all'epoca della prima nomina (70 anni); tuttavia l'esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere protratto oltre i **75 anni**.

Ai sensi degli artt. 42-quinquies e 71 RD 12/1941, la nomina a **GOT e VPO** ha una durata massima di **6 anni**. Dopo i primi tre anni (decorrenti, però dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nomina), all'esito di un giudizio di idoneità del Consiglio giudiziario alla continuazione dell'esercizio delle funzioni (adottato sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti), il titolare può essere confermato per una sola volta. GOT e VPO cessano dal loro ufficio al compimento dei **72 anni** di età.

Come noto, il ritardo nell'attuazione della riforma della magistratura onoraria ha comportato che il **regime delle proroghe** legislative comportasse la permanenza in carica di giudici di pace, GOT e VPO ben oltre i limiti temporali previsti dalla legge; l'ultimo intervento del legislatore è stato disposto con l'art. 1, comma 610, della legge di stabilità 2016, che ha prorogato nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori nonché i giudici di pace con il mandato in scadenza per i quali la legge non avrebbe consentito un'ulteriore conferma.

Motivi ostativi della conferma sono individuati nell'aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'incarico o nell'essere stato condannato a più di una sanzione (ovviamente diversa dalla citata sospensione).

Sono, poi, indicati come **elementi necessari del giudizio di idoneità** per la conferma *la capacità, la produttività, la diligenza e l'impegno del magistrato onorario*. Tali elementi sono valutati sulla base dei dati statistici sul lavoro svolto, dell'esame a campione dei provvedimenti nonché del parere del capo dell'ufficio giudiziario e della sua relazione.

La conferma è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM sulla base del giudizio di idoneità espresso dalla sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario; la sezione acquisisce, a tal fine, i **pareri** dei capi degli uffici giudiziari dove il magistrato onorario ha esercitato le funzioni (presidente del tribunale o Procuratore della repubblica) nonché degli ordini degli avvocati del circondario.

Sono disciplinate le conseguenze della **mancata conferma**, che comporterà l'impossibilità di proporre nuove domande per magistrato onorario (attualmente non prevista).

Novità di rilievo è costituita dalla previsione secondo cui **nei primi due anni dell'incarico, i giudici onorari di pace** (cioè gli attuali GOT e giudici di pace) **devono essere impiegati presso l'ufficio del processo**. Tale novità, come già detto in precedenza, si inserisce in un quadro normativo di riferimento che già prevede l'utilizzo dei giudici onorari (ma non dei giudici di pace) presso l'ufficio del processo.

Lo svolgimento per due quadrienni delle funzioni di magistrato onorario viene riconosciuto come **titolo preferenziale** nei concorsi nelle amministrazioni dello Stato.

Si osserva, dal punto di vista della formulazione, che stante il periodo massimo di otto anni di permanenza nelle funzioni di magistrato onorario, appare incongruo il riferimento ai magistrati onorari "confermati" per due quadrienni. Ciò farebbe, infatti, pensare ad un limite massimo di dodici anni ovvero un primo quadriennio più due di conferma (come inizialmente previsto dal d.d.l. del Governo presentato al Senato).

Trasferimenti ad altro ufficio (art. 1, lett. g), e art. 2, comma 8)

Il comma 8 dell'articolo 2 detta principi e criteri di delega per *regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio (art. 1, lett. g).*

Con tali disposizioni, che riguardano l'**intera magistratura onoraria**, viene demandato al legislatore delegato il compito di regolare il **trasferimento a domanda** del magistrato onorario, procedura attualmente possibile in riferimento al solo giudice di pace.

Attualmente la procedura di trasferimento a domanda è prevista dal legislatore esclusivamente per i giudici di pace (art. 10-ter della legge n. 374 del 1991): i giudici di pace in servizio possono infatti chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

Analoga procedura di trasferimento a domanda è prevista per i GOT e VPO da circolari del Consiglio superiore della magistratura.

Altra novità è che si rende possibile il **trasferimento d'ufficio** del magistrato onorario per "**esigenze organizzative oggettive**" dei tre uffici giudiziari di svolgimento dell'incarico (ufficio del giudice di pace, tribunale e Procura).

Si valuti se tale criterio di delega non risulti eccessivamente generico.

Doveri dei magistrati onorari e obblighi di astensione (art. 1, lett. h), e art. 2, comma 9)

Il comma 9 dell'articolo 2 concerne i criteri di delega volti alla *individuazione dei doveri e dei casi di astensione del magistrato onorario (art. 1, lett. h).*

Viene previsto che **tutti i magistrati onorari** sono soggetti alla disciplina relativa all'**osservanza dei doveri prevista per la magistratura ordinaria**; tale previsione conferma quanto già stabilito per giudici di pace, GOT e VPO dalla legge 374/1991 e dal RD 12/1941.

L'art. 1 (Doveri del magistrato) del D.Lgs. 109/1996 prevede che il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni

E', inoltre, stabilito che ai magistrati onorari si applichi il **regime di astensione** previsto per i giudici ausiliari presso le corti d'appello dall'art. 70 del DL 69/2013 (l. conv. 98/2013)

Il magistrato onorario avrà, quindi, un obbligo di astensione: quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti; quando ha in

precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. Analogo obbligo avrà nei casi di cui all'art. 51, primo comma c.p.c.: se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Decadenza, dispensa, revoca dal servizio (art. 1, lett. i), e art. 2, comma 10)

L'articolo 2, comma 10, indica i principi e i criteri direttivi di delega volti a *regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (art. 1, lett. i).*

In relazione alla **decadenza e dispensa** si prevede l'applicazione all'**intera magistratura onoraria** della disciplina prevista per i giudici di pace (art. 9 della L. 374/1991).

Si tratta, quindi – per la decadenza - del venir meno di taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

La dispensa avviene, su domanda del giudice onorario o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Gli artt. 42-sexies e 71 del RD 12/1941 prevedono la **decadenza** del GOT e del VPO dall'ufficio: a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia; b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio; c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità. Mancano disposizioni sulla dispensa.

La **revoca** è prevista quando il magistrato onorario non sia in grado di provvedere diligentemente e in maniera proficua allo svolgimento dell'incarico; in particolare, quando non raggiunge gli obiettivi di *performance* prestabiliti dal presidente del tribunale (per i magistrati onorari di pace) o dal procuratore della Repubblica (per i VPO).

Tale previsione riprende in parte quanto previsto per i giudici di pace dall'art. 9 della legge 374 del 1991.

L'art. 9 della L. 374 prevede che nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, **la revoca** se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

L'art.42-sexies, RD 12/1941 stabilisce che il giudice onorario di tribunale (o il VPO) è **revocato** dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

Con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie del magistrato onorario, si prevede che **la dichiarazione di decadenza, dispensa e revoca dal servizio** sia di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario che, previa istruttoria, la deve trasmettere al CSM affinché provveda sulla dichiarazione.

Anche in tal caso, il procedimento è modellato (a parte il riferimento alla sezione del Consiglio giudiziario) su quello attuale previsto per i giudici di pace (art. 9, L. 374); non è, tuttavia, prevista la formalizzazione della decisione con DM giustizia.

Illeciti disciplinari (art. 1, lett. I), e art. 2, comma 11)

Il comma 11 dell'articolo 2 indica i principi e criteri direttivi di delega per *regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione. (art. 1, comma 1, lett. I).*

La relativa disciplina per la magistratura onoraria **viene unificata**, tenendo conto delle fattispecie stabilite per la magistratura ordinaria (D.Lgs 109/2006).

Per la magistratura ordinaria, sono previsti tre tipi di illecito disciplinare: nell'esercizio delle funzioni; fuori dall'esercizio delle funzioni, derivanti da reato.

Il D.Lgs. 109 del 2006 (art.1) prevede che costituiscono **illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni**: i comportamenti che, violando i doveri del magistrato, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione, al CSM, della sussistenza specifiche situazioni di incompatibilità; la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; l'emissione

di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente; la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché l'attribuzione degli atti della Procura ad uno specifico magistrato (anziché, in modo impersonale, all'ufficio; il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di alcune situazioni di incompatibilità, ovvero delle situazioni che possono dare luogo a trasferimento ad altra sede o a collocamento in aspettativa o dispensa dal servizio per debolezza di mente od infermità; l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza; l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile; l'inosservanza della disciplina in materia di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto.

Sono **illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni** (art. 2): l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione,

salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri del magistrato; l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti; la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato; l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

Sono, infine, **illeciti disciplinari conseguenti a reato** (art. 3): i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di patteggiamento, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di patteggiamento per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità; i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di patteggiamento, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità; qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Le **sanzioni disciplinari** che la normativa delegata dovrà prevedere per il magistrato onorario sono:

- l'ammonimento;
- la censura;
- la sospensione dal servizio (da 3 a 6 mesi), con possibile trasferimento ad altra sede;
- la revoca dal servizio.

Rispetto alle analoghe sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 109/2006 **per la magistratura ordinaria** non sono previste le sanzioni collegabili allo specifico stato giuridico del magistrato ordinario (ovvero la perdita dell'anzianità e l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo).

La minor durata massima della sospensione dal servizio per i magistrati onorari rispetto ai quelli ordinari (6 mesi anziché due anni) deriva, evidentemente, dal limitato orizzonte temporale dell'incarico.

Le **conseguenze dell'irrogazione di sanzioni disciplinari** ai fini della conferma nell'incarico onorario (per il secondo quadriennio) andranno previste in sede di esercizio della delega (lett. b).

Il procedimento disciplinare è modellato su quello previsto dall'art. 9 della legge 374/1991 riguardo al giudice di pace. Titolare **dell'azione disciplinare** è il presidente della Corte d'appello che la propone alla sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario; istruito il caso, la sezione trasmette gli atti al CSM affinché provveda all'adozione delle sanzioni.

Coordinamento del presidente del tribunale sui giudici onorari di pace (art. 1, lett. m), e art. 2, comma 12) e sui giudici di pace (art. 5)

La *previsione e regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace (art. 1, comma 1, lett. m)* costituisce uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge.

Infatti, la **disciplina vigente** individua l'ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal **giudice di pace coordinatore** (il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età) (art. 15, L. 374/1991).

E' tuttavia previsto dall'art. 16 della L. 374/1991, che il presidente del tribunale territorialmente competente, su delega del CSM, eserciti la **sorveglianza** sugli uffici del giudice di pace.

I principi e criteri direttivi inerenti a tale contenuto della delega prevedono anzitutto l'attribuzione al presidente del tribunale, in sede di **coordinamento dell'ufficio del giudice di pace**, di provvedere alla **gestione complessiva del personale sia di magistratura** (gli attuali GOT e giudici di pace) **che amministrativo**.

In tale ambito, il presidente provvederà alla **predisposizione delle tabelle** di organizzazione dell'ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d'appello.

L'assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche.

In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto che il presidente del tribunale possa avvalersi dell'**ausilio di giudici professionali**.

Ai sensi dell'**articolo 5** del disegno di legge, le citate **prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento** e la complessiva gestione

dell'ufficio del giudice di pace **sono di immediata precettività**. La disposizione permette, quindi, l'esercizio degli indicati poteri di coordinamento già all'entrata in vigore della legge delega in esame.

Come già rilevato in precedenza, si valuti, stante l'identico contenuto della disposizione di delega e di quella a carattere immediatamente precettivo dell'art. 5, quale possa essere l'ambito ulteriore di esercizio della delega.

Inoltre si osserva che, all'art. 5, non è previsto un raccordo con la disciplina vigente che, come accennato, prevede che le indicate prerogative spettino al giudice di pace coordinatore dell'ufficio (art. 15, L. 374/1991).

Indennità, previdenza e assistenza (art. 1, lett. n) e art. 2, commi 13 e 18)

L'art. 1, comma 1, lett. n), individua come specifico obiettivo della delega quello di *prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità*.

Si prevede, anzitutto, una **doppia componente dell'indennità per tutti i magistrati onorari**, costituita da **una parte fissa e una parte variabile**.

Tale articolazione dell'indennità è *attualmente prevista per i soli giudici di pace*, retribuiti - oltre che con una base fissa - con una parte variabile che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale.

L'art. 11 della legge 374/1991 prevede che ai **giudici di pace** sia corrisposta un'indennità di **euro 258,23** per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto (**parte fissa**). Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno (in tale ultimo numero non si computano le udienze per i provvedimenti indicati al comma 3-quater del TU immigrazione (sentenze di non luogo a procedere che il giudice di pace pronuncia quando ha acquisito la prova dell'avvenuta espulsione prefettizia e non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio) per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.

Al giudice di pace è, poi, corrisposta un'indennità (**parte variabile**):

- di **euro 36,15** per ogni udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli;

- di **euro 56,81** per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

Una indennità di **euro 10,33** è dovuta, in materia civile, per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva (per il pagamento di somme non contestate) emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

In materia penale, al giudice di pace è corrisposta una indennità di **euro 10,33** per l'emissione di una lunga e specifica serie di provvedimenti individuati dall'art. 11, comma 3-ter.

Per le udienze di convalida dell'espulsione e trattenimento dello straniero e le controversie relative al decreto di espulsione è corrisposta una indennità di **euro 10**.. Le indicate indennità previste dall'art. 11 della legge 374/1991 **non possono superare**, in ogni caso, **l'importo di euro 72.000 lordi annui**, comunque cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati

Al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di **euro 129,11** per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di **euro 206,58** per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di **euro 309,87** per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di **euro 387,34** per tutti gli altri uffici.

L'ammontare delle indennità è rideterminato ogni tre anni, con DM giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione ISTAT.

La disciplina delle indennità di GOT e VPO è contenuta nell'art. 4 del del D.Lgs 273/1989 (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 449/1988, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni*). Tale ultima norma **non stabilisce**, come per i giudici di pace, **una quota di retribuzione fissa**, bensì in forma di gettone di presenza, indipendentemente dal numero dei provvedimenti emessi. Si prevede:

- **per i GOT**, un'indennità di **euro 98** per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, più un'ulteriore indennità di **euro 98** ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di udienza superi le 5 ore; **nessuna indennità è invece prevista per la redazione di sentenze** (attività obbligatoria per i GOT, ex delibera CSM 18 gennaio 2012) e attività di studio degli atti.

Per i **VPO**, un'indennità giornaliera di **euro 98** per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

- a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
- b) ogni altra attività delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Poiché in particolare gli artt. 72 del RD 12/1941 e 25 del D.Lgs. 274/2000 prevedono una serie di attività che il PM può delegare nel settore civile e penale al VPO, ne deriva la possibilità per quest'ultimo, rispetto al GOT (sostanzialmente retribuito solo per l'attività d'udienza) di godere di una maggiore indennità.

Anche ai VPO spetta un'ulteriore indennità di **euro 98** ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più delle citate attività superi le 5 ore giornaliere. Ai fini della determinazione delle indennità, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle indicate attività delegabile per legge, è rilevata dal procuratore della Repubblica.

Come per i giudici di pace, sia per i GOT che per i VPO è previsto un **adeguamento triennale** dell'ammontare delle indennità con DM giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nel triennio precedente.

L'ammontare totale della spesa dello Stato per le indennità per la magistratura, riferisce la relazione tecnica del Governo allegata al d.d.l. presentato al Senato (AS 1738), risulta, negli ultimi anni, in diminuzione: si è passati dai circa 150 mln di euro del 2010, ai 142 mln del 2011, ai 135,5 mln del 2013. Sulla base della normativa vigente, **le maggiori indennità sono godute dai giudici di pace**; di molto inferiori le indennità liquidate ai magistrati onorari in servizio presso tribunali e procure.

Secondo la citata relazione tecnica, l'attuale **retribuzione annuale media** (per 11 mesi) della magistratura onoraria è la seguente:

- giudici di pace, 47.896 euro;
- giudici onorari di tribunale, 7.546 euro;
- vice procuratori onorari, 14.000 euro.

Oltre al carattere duale dell'indennità, i principi e criteri direttivi del comma 13 prevedono che:

- ai **magistrati onorari giudicanti** (giudici onorari di pace) la parte fissa dell'indennità per le *attività svolte nell'ufficio del processo* è attribuita in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;
- analogamente, ai **magistrati onorari requirenti** (i VPO) la parte fissa dell'indennità dovuta per le *attività svolta come ausiliare del magistrato togato* nelle attività preparatorie delle funzioni di quest'ultimo è attribuita in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio delle attività svolte e per i provvedimenti adottati dal VPO su delega del magistrato togato;
- **sia ai giudici onorari di pace che ai VPO, in caso di svolgimento di più funzioni tra quelle sopraindicate**, sia corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni svolte in modo prevalente;
- i capi degli uffici (presidente del tribunale e procuratore della Repubblica) determinino con un apposito provvedimento, in base a criteri generali predeterminati dal CSM, gli **obiettivi da raggiungere nell'anno solare** (individuati tenendo conto della media della produttività dei magistrati dell'ufficio); il provvedimento va comunicato alla sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario;
- **in caso di raggiungimento degli obiettivi** di performance prefissati, ai **magistrati onorari** è corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura determinata tra il 15% e il 50% della parte fissa; ciò anche in relazione al raggiungimento totale o parziale degli obiettivi stessi. Il presidente del tribunale (per i giudici onorari di pace) e il procuratore della Repubblica (per i VPO), in relazione agli obiettivi raggiunti, liquidano con uno specifico provvedimento detta parte variabile dell'indennità, comunicandolo alla citata sezione autonoma del Consiglio giudiziario;
- lo svolgimento **dell'ufficio onorario sia compatibile con altra attività lavorativa** e, di conseguenza, la dotazione organica dei magistrati onorari nonché le funzioni loro demandate, gli obiettivi stabiliti e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti prevedendo tale compatibilità.

L'articolo 2, **comma 18**, prevede inoltre che il Governo, in sede di attuazione, debba prevedere le modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla **individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura** per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura

onoraria. Tali risorse sono individuate nell'ambito delle **dotazioni ordinarie** di bilancio.

Un criterio direttivo (comma 13, lett. l)) riguarda, infine, il **regime previdenziale e assistenziale dell'intera magistratura onoraria**, compatibile con la natura onoraria dell'incarico, che dovrebbe essere adottato dal legislatore delegato **a costo zero per l'erario** (*senza oneri per la finanza pubblica*).

Si prevede che le necessarie risorse siano acquisite mediante **"misure incidenti sull'indennità"**. Sostanzialmente si tratterà di introdurre una forma di imposizione sulle indennità per la copertura dei contributi.

Formazione professionale dei magistrati onorari (art. 1, lett. o) e art. 2, comma 14) e dei giudici di pace (art. 7)

Altro obiettivo della delega è quello di *operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale (art. 1, comma 1, lett. o)*.

L'art. 6 della legge 374/1991 prevede che il consiglio giudiziario organizza, a livello di circondario di tribunale, corsi annuali di aggiornamento professionale per **giudici di pace**, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace.

Il D.Lgs. 26/2006 affida alla Scuola superiore della magistratura la formazione iniziale e permanente dell'intera magistratura onoraria (art. 2). La prassi ha visto tali compiti svolti a livello decentrato, attraverso le indicate strutture territoriali della formazione distrettuale.

L'ordinamento giudiziario non prevede obblighi specifici di formazione per i GOT e i VPO, formazione che invece è prevista dalla normativa secondaria contenuta nelle circolari del CSM. La normativa del CSM conferma che alla formazione dei GOT e dei VPO provvede la citata Scuola superiore, con cadenza annuale, sulla base di linee guida dettate dallo stesso Consiglio superiore.

A tale scopo, i criteri di delega (comma 14) prevedono una **formazione permanente decentrata, valida per l'intera magistratura onoraria**, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza *almeno semestrale*, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La formazione acquisita è valutata anche ai fini dell'adempimenti degli obblighi formativi e di aggiornamento previsti dalla disciplina di settore dell'attività lavorativa eventualmente svolta dal magistrato onorario.

Si valuti se occorra specificare che titolare all'organizzazione dei corsi di formazione debba essere la sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

Stante la collaborazione a regime in tribunali e procure dei giudici onorari di pace e dei VPO, si prevede la loro **partecipazione alle riunioni trimestrali** organizzate, ex art. 47 ordinamento giudiziario, dal capo dell'ufficio (presidente del tribunale per i GOP; Procuratore della Repubblica per i VPO) o dal magistrato delegato per l'esame delle questioni giuridiche di maggior rilievo di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate nonché per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

Tale partecipazione mira chiaramente, oltre a un arricchimento professionale dei magistrati onorari, anche alla promozione di una uniformità delle prassi e della giurisprudenza degli uffici.

La partecipazione ai corsi di formazione a alle indicate riunioni trimestrali è **obbligatoria e - fatti salvo giustificati motivi di assenza - viene valutata ai fini della conferma quadriennale nell'incarico.**

Come l'art. 5 per i poteri di coordinamento del presidente del tribunale, così **l'articolo 7** del disegno di legge contiene disposizioni **immediatamente precettive** - nelle more dell'attuazione della riforma - sulla formazione *permanente* decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) alle citate riunioni trimestrali organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

Anche in questo caso si valuti, stante l'identico contenuto della disposizione di delega e di quella a carattere immediatamente precettivo, quale possa essere l'ambito ulteriore di esercizio della delega.

Inoltre, anche in relazione alla formazione, la delega dovrebbe prevedere un coordinamento, all'entrata in vigore della riforma, con la normativa vigente.

Ampliamento delle competenze dell'ufficio del giudice di pace (art. 1, lett. p) e art. 2, comma 15)

Il comma 15 dell'articolo 2 detta principi e criteri di delega per *ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità.*

Sulla base dei criteri di delega, **in materia civile** l'ufficio del giudice di pace vede **estesa la propria competenza.**

Per quanto riguarda la **competenza del giudice di pace in materia civile**, l'art. 7 c.p.c. – gli assegna la competenza per valore

- per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000 euro.

Per materia, il giudice onorario è competente, qualunque ne sia il valore:

- per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Per cause civili di valore **fino 1.100 euro**, il giudice di pace si **può pronunciare secondo equità** e non secondo stretto diritto, eccezione fatta per tutti i cosiddetti "*contratti di massa*" (ossia i contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari già predisposti), quali ad esempio i contratti di assicurazione, di conto corrente, di fornitura di acqua e gas, etc., dove il giudizio segue le normali regole di procedura, art. 113 c.p.c.).

Il giudice di pace ha anche una **funzione conciliativa** in sede non contenziosa (art. 322 c.p.c.) E', infatti, competente su tutte le istanze di conciliazione senza limiti di valore su richiesta delle parti interessate e per tutte le materie che non siano di competenza esclusiva di altri giudici (come nelle cause di lavoro e in quelle matrimoniali).

Competenza in favore del giudice di pace è prevista dalla legge per i **ricorsi contro le sanzioni amministrative pecuniarie**, comprese quelle concernenti le violazioni al Codice della strada (L. 689/1981 e D.Lgs 285/1992).

La **competenza civile del magistrato onorario di pace è estesa:**

- alle pronunce **secondo equità** nelle cause di valore **fino a 2.500 euro** (rispetto agli attuali 1.100 euro); *si osserva che, diversamente da quanto oggi previsto dall'art. 113 c.p.c., non è prevista alcuna eccezione con riguardo ai "contratti di massa" (art. 1342 c.c.).*
- alle cause e ai **procedimenti di volontaria giurisdizione in materia condominiale**;
- purchè "connotati da minore complessità" per l'istruzione e la decisione
 - ai procedimenti di **volontaria giurisdizione** in materia di **successioni e di comunione**;
 - **ad altri procedimenti di volontaria giurisdizione** (la cui individuazione è, evidentemente, rimessa ai decreti delegati)
 - **alle cause relative ai diritti reali e alla comunione.**
- alle cause relative a **beni mobili di valore fino a 30.000 euro** (attualmente il limite è 5.000 euro),

- alle cause di **risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli** e di natanti di valore non superiore a **50.000 euro** (rispetti agli attuali 20.000)
- ai procedimenti di **espropriazione mobiliare** presso il debitore nonché di **espropriazione** di cose del **debitore presso terzi**; in tali procedimenti saranno uno o più giudici professionali, delegati del presidente del tribunale, ad impartire le opportune direttive e a vigilare sui giudici onorari di pace

Una più limitata estensione riguarda le **competenze penali** dell'ufficio del giudice di pace

In materia penale, l'art. 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 prevede che il giudice di pace sia attualmente **competente per una serie di illeciti minori** (cd. bagatellari), ritenuti di limitato allarme sociale.

In relazione ai **delitti**, la competenza comprende quelli consumati o tentati previsti dai seguenti articoli del **codice penale**: 581 (percosse); 582 (lesione personale) limitatamente ai casi di minore gravità, anche in relazione alla persona offesa; 590 (lesioni personali colpose), anche qui limitatamente ai casi meno gravi e con esplicita esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con violazione del codice della strada), quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594 (ingiuria), 595 (diffamazione), primo e secondo comma, 612 (minaccia semplice), primo comma, 626 (furto punibile a querela), 627 (sottrazione di cose comuni); i delitti di cui agli artt. 631 (usurpazione) 632 (deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi) 633 (invasione di terreni o edifici), 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis (si tratti, cioè, di acque, terreni, fondi o edifici destinati ad uso pubblico); per i delitti di cui agli artt. 635 primo comma (danneggiamento semplice), 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui), 638, primo comma (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), 639, primo comma, (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito).

Il giudice di pace è, poi, competente per le **contravvenzioni** previste dagli articoli 689 (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente), 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza), 691 (Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza), 726 (Atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori) del codice penale.

Lo stesso art. 4 della D. Lgs 274/2000 attribuisce al giudice di pace la competenza per una **ulteriore, numerosa serie di delitti** (consumati o tentati) **e contravvenzioni previste da leggi speciali**.

La competenza per gli illeciti indicati è tuttavia del tribunale se in caso di concorso di circostanze, le attenuanti (diverse da quella della minore età), concorrenti con le aggravanti, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.

In base al Testo Unico sull'immigrazione (art. 13, D.Lgs 286/1998), il giudice di pace è, inoltre, competente per la **convalida del decreto di espulsione amministrativa** dello straniero emesso dal prefetto L'esecuzione da parte del questore del provvedimento di espulsione amministrativa dello (con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica) è, infatti, sospesa fino alla decisione sulla convalida (entro 48 ore), di competenza del giudice di pace. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione che non sospende, però, l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il giudice di pace è, altresì, competente per la convalida del provvedimento del questore che dispone il **trattenimento dello straniero** nonché quelli relativi all'obbligo di consegna del passaporto, agli obblighi di dimora e di presentazione presso un ufficio della forza pubblica (art. 14 TU immigrazione). Contro le decisioni del giudice di pace è proponibile ricorso per cassazione; anche qui, il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

Rispetto a quanto già previsto, il giudice onorario di pace vede estesa la sua competenza penale ai procedimenti relativi ai seguenti **reati**:

- **minaccia grave** (art. 612, secondo comma, c.p.); la *minaccia grave* è quella commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante dal segrete associazioni, esistenti o supposte; se sussistono circostanze aggravanti ulteriori, la competenza è, invece, del tribunale;
- **rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale** (art. 651 c.p.).

La lett. h) del comma 15 dell'art. 2 fa riferimento a procedimenti per reati e per contravvenzioni. Sarebbe opportuno, invece, riferirsi ai procedimenti per "i delitti" anziché ai "procedimenti per i reati", stante la distinzione di questi ultimi in delitti e contravvenzioni (art. 39 c.p.).

Le **nuove contravvenzioni** attratte alla competenza del giudice onorario di pace sono:

- **abbandono di animali** (art. 727, c.p.);
- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**.(art. 727-bis, c.p.);
- **violazioni della disciplina autorizzatoria**, sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di **sostanze alimentari** messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di prodotti - usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate - tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate (art. 6, L. 283/1962).

La nuova articolazione della sezione autonoma dei Consigli giudiziari (art. 1, lett. q) e art. 2, comma 16)

L'**articolo 1** del disegno di legge delega prevede, alla **lettera q)** del comma 1, che il Governo debba disciplinare, all'interno dei **consigli giudiziari**, una **sezione autonoma** alla quale partecipano **magistrati onorari**.

I **Consigli giudiziari** sono organi territoriali dell'autogoverno della magistratura, che svolgono una **attività consultiva nei confronti del C.S.M.**, redigendo pareri relativi alla progressione in carriera dei magistrati, al cambio di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale dei magistrati. Oltre a ciò, i Consigli Giudiziari svolgono attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti relativi alla magistratura onoraria.

I Consigli giudiziari sono regolamentati dal decreto legislativo n. 25 del 2006, che ne disciplina la composizione, le competenze e la durata in carica (4 anni), al contempo istituendo il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

Ogni distretto di Corte d'appello ha il suo consiglio giudiziario (il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore Generale presso la Corte di appello ne sono membri di diritto); con riguardo alla composizione dell'organo, va rilevata la **variabilità del numero dei componenti in ragione dell'organico magistratuale del distretto**. Infatti,

- nei distretti con meno di 350 magistrati i consigli giudiziari sono composti da 6 magistrati eletti tra quelli in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto – 4 giudicanti e 2 requirenti – nonché da 3 laici (un professore universitario e 2 avvocati, nominati dal CNF);

- nei distretti con un numero di magistrati compreso tra 351 e 600, i magistrati togati sono 10 – 7 giudicanti e 3 requirenti - e 4 sono i componenti laici, un professore e 3 avvocati;

- nei distretti con oltre 600 magistrati i membri togati sono 14 (10 giudicanti e 4 requirenti) e i laici 6 (2 professori universitari e 4 avvocati).

L'**articolo 10** del decreto legislativo n. 25/2006 prevede che in ciascun consiglio giudiziario debba essere istituita una **sezione autonoma competente** per l'esercizio delle funzioni previste in relazione ai **giudici di pace**. La sezione è composta dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore Generale nonché:

- nei distretti con meno di 350 magistrati, da 2 magistrati togati e 1 avvocato eletti dal consiglio giudiziario e da 2 giudici di pace eletti dai giudici di pace del distretto;

- nei distretti con un numero di magistrati compreso tra 351 e 600, da 3 magistrati togati e 1 avvocato eletti dal consiglio giudiziario e da 3 giudici di pace eletti dai giudici di pace del distretto;

- nei distretti con oltre 600 magistrati, da 5 magistrati togati e 2 avvocati eletti dal consiglio giudiziario e da 4 giudici di pace eletti dai giudici di pace del distretto.

Il **comma 16** dell'articolo 2 detta i **principi e criteri direttivi** per l'esercizio di questa delega e specifica che il Governo:

- dovrà modificare la disciplina già contenuta nell'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2006, aprendo la sezione del consiglio giudiziario ai **magistrati onorari del distretto** (attualmente sono solo i giudici di pace);
- dovrà prevedere che la sezione autonoma renda pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
- dovrà stabilire la composizione della sezione autonoma, tenendo conto dei parametri già dettati dall'art. 9 del decreto legislativo n. 25/2006;
- dovrà disciplinare le **modalità di elezione** dei magistrati onorari della sezione autonoma.

Attualmente l'art. 12-ter del decreto legislativo n. 25 del 2006 disciplina la **presentazione delle liste** per l'elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace e stabilisce:

- che concorrono all'elezione, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista;

- che ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato;

- che ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

L'articolo 12-quater disciplina il **sistema elettorale, di tipo proporzionale, con voto di preferenza**, per l'**assegnazione dei seggi per i giudici di pace** e prevede:

1) la determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi (dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso);

2) la determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista (dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base). I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti;

3) la proclamazione degli eletti tra i candidati con il maggior numero di preferenze.

La disciplina transitoria e di coordinamento (art. 1, lett. r) e s) e art. 2, comma 17)

La disposizione di delega stabilisce che il Governo preveda specifiche **norme di coordinamento** con le nuove disposizioni introdotte, nonché **abroghi le disposizioni** divenute **incompatibili** a seguito della riforma (art. 1, **lett. s**).

I principi e criteri direttivi dettati dal comma 17 dell'articolo 2 rimandano invece alla previsione dell'art. 1, **lett. r**) ovvero alla necessità di *prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega*.

Durata dell'incarico di magistrato onorario (comma 17, lett. a)

Per quanto riguarda la *permanenza in carica dei magistrati onorari* (tutti, cioè giudici di pace, GOT e VPO) **in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega** si prevede:

- la possibilità di essere confermati per **quattro ulteriori mandati di quattro anni**; si ricorda che la riforma, a regime, riduce da tre a due quadrienni la permanenza massima nell'incarico dei giudici di pace e aumenta da sei a otto anni la permanenza massima nell'incarico di GOT e VPO; si osserva che la

disposizione transitoria segna invece un significativo incremento del periodo massimo di permanenza in carica di tutti i magistrati onorari;

- che **la conferma sia disposta dal Ministro della giustizia**, previa deliberazione del CSM e valutazione positiva di idoneità da parte del Consiglio giudiziario (sezione della magistratura onoraria); sulla conferma esprimono parere anche i capi degli uffici giudiziari interessati (presidente del tribunale e Procuratore della repubblica) nonché i consigli forensi del circondario competente;
- che **nell'ultimo quadriennio di mandato** i GOT *possono* lavorare nell'ufficio del processo e i VPO *debbono* soltanto coadiuvare il sostituto procuratore nell'attività preparatoria relativa alle sue funzioni;
- che, tuttavia, il CSM - valutate le **esigenze di servizio** - possa confermare il magistrato onorario per l'ultimo quadriennio destinandolo all'esercizio di **funzioni giudiziarie**;
- che la disciplina indicata sia applicabile anche **ai magistrati onorari che abbiano compiuto 65 anni alla scadenza di tre quadrienni**, che potranno essere confermati fino al raggiungimento del limite di età; *si chiarisca se il riferimento ai tre quadrienni riguardi i soli giudici di pace per i quali è previsto tale limite massimo di permanenza nell'incarico ai sensi dell'art. 7 della legge 374/1991;*

che detto **limite di età** per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario sia **in ogni caso fissato a 68 anni** (al compimento dei quali cessa quindi dall'attività); il superamento dei 65 anni di età – limite massimo previsto, a regime, dall'art. 2, comma 7, lett. h) - sarà quindi possibile solo ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma.

Si valuti se il riferimento all'ultimo dei decreti legislativi non possa ingenerare incertezza circa la data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio.

Utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace (comma 17, lett. b))

Ulteriori principi e criteri direttivi di delega riguardano le funzioni che, **alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega**, possono svolgere i magistrati onorari giudicanti in servizio.

Anche in questo caso, si valuti se il riferimento all'ultimo dei decreti legislativi non possa ingenerare incertezza circa la data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio.

Tali criteri prevedono che:

- *decorsi cinque anni* da tale data di entrata in vigore, i **GOT** confluiscono nell'**ufficio del giudice di pace** (saranno quindi giudici onorari di pace);

- *fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data di entrata in vigore, **sia i GOT che i giudici di pace** (questi ultimi, a domanda) possono essere destinati - dal presidente del tribunale - all'**ufficio del processo**;*
- *fino alla stessa scadenza quadriennale, potranno essere assegnati dal presidente del tribunale, nel rispetto delle deliberazioni del CSM – anche al di fuori dei casi tassativi previsti dal comma 5, lettera b) - **nuovi procedimenti civili e penali** di competenza del tribunale esclusivamente ai GOT;*
- *fino alla stessa scadenza quadriennale, il presidente del tribunale assegni **nuovi procedimenti civili e penali** di competenza del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio, ivi compresi quelli che abbiano fatto domanda per essere assegnati all'ufficio del processo.*

I criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti legislativi per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai GOT dovranno essere ancora applicati fino alla scadenza del quadriennio.

Indennità VPO (comma 17, lett. c)

Un autonomo criterio di delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo o dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione, per la **liquidazione delle indennità** spettanti ai VPO, continuino ad applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di entrata in vigore.

Procedimenti disciplinari (comma 17, lett. d) ed e)

Ulteriori criteri direttivi stabiliscono:

- che i procedimenti disciplinari **pendenti alla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti legislativi** siano regolati dalle disposizioni vigenti a tale data;
- l'applicazione della **disciplina** previgente – se **più favorevole** - ove gli illeciti disciplinari riguardino fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.

Applicazione dei giudici di pace (art. 6)

L'articolo 6 detta una disciplina destinata a trovare applicazione per un periodo **di due anni**, successivi all'entrata in vigore della riforma in esame.

La disposizione permette di **applicare** giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio **presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto** di corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico.

Alla base della misura – possibile per un massimo di 2 anni (un primo anno più uno di possibile rinnovo) – devono sussistere nell'ufficio di applicazione **esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti**; una nuova applicazione potrà farsi decorsi due anni dalla precedente.

Titolare all'adozione dell'applicazione è il **presidente della corte d'appello** che dispone con **decreto motivato**, sentito il Consiglio giudiziario (nella composizione integrata da 5 rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello); copia del decreto va trasmessa al CSM.

Sarà lo stesso **CSM** ad adottare una specifica **delibera** per l'individuazione di criteri obiettivi e predeterminati sulla cui base scegliere i giudici di pace da applicare.

Si osserva come il contenuto dell'articolo 6 non risulti in linea con l'attribuzione dei poteri di coordinamento del presidente del tribunale sull'ufficio del giudice di pace (attribuiti fin dalla vigenza della legge delega in esame).

Ferma la titolarità della sede distrettuale per l'adozione dell'applicazione, oltre che sentire il consiglio giudiziario, sembra opportuno un coinvolgimento per l'adozione della misura anche del presidente del tribunale.

Si valuti se il riferimento alla composizione del Consiglio giudiziario, nella composizione integrata dai consigli dell'ordine degli avvocati (che, ex art. 4, comma 2, L. 374/1991 deliberano sull'ammissione dei giudici di pace al tirocinio) non debba essere effettuato alla sezione autonoma competente per l'esercizio delle funzioni previste in relazione ai giudici di pace (ex art. 10 d.lgs n. 25/2006).

Le **risorse occorrenti** ai fini delle applicazioni sono coperte da una autorizzazione di spesa di 200.550 euro per il 2016, di 201.100 per il 2017 e di 100.550 euro per il 2018.

All'onere finanziario si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del *Fondo speciale di parte corrente* (per il triennio 2016-2018) del Ministero dell'economia, all'occorrenza utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Disposizioni particolari sulle regioni a statuto speciale (art. 8)

L'articolo 8 prevede che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla disegno di legge delega in esame sia applicata in **Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste** compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione.

Ulteriori **norme di coordinamento** della riforma che tengano conto della *peculiarità degli ordinamenti regionali* potranno essere adottate da nuove norme di attuazione degli statuti speciali delle due regioni.

Si prevede, infine, che nell'attribuzione delle competenze civili al nuovo giudice onorario (art. 1, comma 1, *lett. p*) debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, **attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità.**

Il procedimento per l'esercizio della delega (art. 3)

Il Governo dovrà esercitare la delega per la riforma della magistratura onoraria entro **un anno** dall'entrata in vigore della legge.

Nell'esercizio della delega dovrà attenersi al **procedimento** previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, ovvero:

- adozione degli schemi di decreto legislativo su proposta del ministro della giustizia;
- trasmissione degli schemi per il parere al CSM (che si pronuncia entro 30 giorni) e alle competenti commissioni parlamentari (che si pronunciano entro 30 giorni); decorsi i termini, il Governo può comunque emanare i decreti;
- possibile differimento di 60 giorni dell'esercizio della delega quando il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza del termine annuale previsto per l'esercizio della delega.

Entro 2 anni dall'esercizio della delega, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive della riforma, seguendo lo stesso procedimento (comma 2).

Invarianza finanziaria (art. 9)

L'ultimo articolo del disegno di legge stabilisce l'**invarianza finanziaria** dell'intero provvedimento di riforma della magistratura onoraria, cui si deve provvedere con le risorse previste a legislazione vigente.

Stante la complessità della materia oggetto del riordino e l'impossibilità di prevederne compiutamente gli effetti finanziari, i decreti delegati attuativi dovranno contenere una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria o dei possibili maggiori oneri derivanti dall'attuazione, con l'indicazione, in tale ultimo caso, delle corrispondenti coperture

In relazione a **possibili nuovi oneri derivanti da norme di carattere previdenziale**, stante il richiamo all'art. 17, comma 7, della legge di contabilità pubblica (L: 196/2009), la relazione tecnica dovrà *contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.*

Una ultima clausola di salvaguardia stabilisce che, se un decreto attuativo della riforma preveda **nuovi oneri finanziari non compensati** nello stesso decreto, l'emanazione del provvedimento avviene contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dell'ulteriore provvedimento che provvede alla copertura.